



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 481/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materie di esclusiva pertinenza locale”*;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la nota prot. 50553 del 18 giugno 2015 con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa alla segnalazione presentata dal Prof. Gaetano Armao per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28 del 2000 da parte del Presidente della Regione Sicilia, Rosario



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Crocetta, con riferimento ad *“una conferenza stampa tenutasi a Comiso il 9 giugno 2015”, “a pochi giorni dal ballottaggio per le elezioni del Sindaco di Gela”*. Il Comitato ha trasmesso la documentazione all’Autorità per gli adempimenti di competenza;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la memoria trasmessa dal Presidente della Regione Sicilia, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal predetto Comitato, con la quale si osserva in sintesi quanto segue:

- nel corso della conferenza stampa è stata illustrata la possibilità di realizzare la parte del tratto autostradale Gela-Ragusa-Modica mediante la formula del leasing immobiliare previsto dall’art. 160 *bis* del D.lgs 163/2006;

PRESA VISIONE degli articoli allegati alla segnalazione;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO tuttavia che il fatto oggetto di segnalazione si è verificato durante il periodo di ballottaggio nel corso del quale la disciplina propria della *par condicio* trova applicazione esclusivamente negli ambiti territoriali interessati dal voto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO inoltre che la conferenza stampa cui ha preso parte il Presidente Crocetta non è una iniziativa riconducibile ad una pubblica amministrazione;

RILEVATO che la partecipazione del Presidente della Regione Sicilia alla conferenza stampa del 9 giugno 2015 non costituisce di per sé un'attività di comunicazione istituzionale;

RILEVATO inoltre che gli articoli oggetto di segnalazione pubblicati sui quotidiani "La Sicilia" e "La Repubblica – edizione Palermo" esulano dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo;

RITENUTO pertanto, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata non integri la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, e al segnalante, prof. Gaetano Armao, ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria